



comune di  
**PRATO**

**Proponente:** 8D Servizio Edilizia e Attività Economiche

**U.O. proponente:** 8D1 U.O.C. Sportello per l'edilizia e le attività produttive

**Ordinanza N.** 3176

**DEL** 28/11/2011

**OGGETTO:** Ordinanza per gli orari del commercio in sede fissa per l'anno 2012.

#### IL SINDACO

Vista la Deliberazione n. 151 del 31.07.1997 con la quale il Comune di Prato ha approvato il "Piano regolatore dei tempi e degli orari della città approvazione Linee di indirizzo", e successive integrazioni;

Vista la L.R. 28/2005 (*"Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione carburanti"*), ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 15/2009;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 (il Testo Unico degli Enti Locali) con il quale si attribuisce al Sindaco la funzione di coordinamento degli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;

Visto l'accordo in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa del 26.07.2010 fra i Comuni di Agliana, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Montale, Montemurlo, Poggio a Caiano, Pistoia, Prato, Quarrata, Scandicci, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Vaiano, Vernio e le parti sociali, nel quale si prevede la possibilità di individuare, per i singoli territori, un massimo di ventidue (22) giornate di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonché deroghe per aree specifiche del territorio comunale, ed in particolare del Centro Storico, così come definito dalla disciplina urbanistica locale e regionale o, in sua assenza, da apposita delibera comunale che lo delimiti espressamente;

Ritenuto opportuno procedere alla definizione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali al dettaglio e degli operatori di commercio su aree pubbliche a posto fisso ad esclusione dei mercati con cadenza settimanale;

Richiamate le precedenti ordinanze in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio;

Fatte salve specifiche ordinanze per la regolazione degli orari in alcune aree del territorio cittadino;

Sentito il parere delle organizzazioni di categoria, convocate e consultate collegialmente in incontri svoltisi presso gli uffici del Comune di Prato in data 24.10.2011, 21.11.2011;



## ORDINA

quanto segue:

- 1) Le attività commerciali di vendita al DETTAGLIO IN SEDE FISSA, e gli operatori di commercio su aree pubbliche a posto fisso (ad eccezione dei mercati con cadenza settimanale), devono esercitare l'attività di vendita al massimo per TREDICI ORE GIORNALIERE, nell'ambito della fascia oraria: ORE 7-22 nei giorni feriali e nei giorni festivi consentivi.
- 2) LA MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA NON E' PIU' OBBLIGATORIA, MA FACOLTATIVA, con possibilità di scelta fra il LUNEDI' (ore antimeridiane), il MERCOLEDI' e il SABATO (ore pomeridiane).
- 3) Nei giorni domenicali e festivi è OBBLIGATORIA LA CHIUSURA, fatta salvo quanto specificato nelle successive "Disposizioni generali" e nelle "Deroghe per aree specifiche".
- 4) Gli esercizi del settore ALIMENTARE devono garantire l'apertura al pubblico nelle ore antimeridiane per almeno una giornata quando ricorrono tre festività consecutive.
- 5) E' data facoltà ai commercianti di esercitare attività di vendita al dettaglio per l'anno 2012, nei giorni festivi secondo il seguente calendario:

### DISPOSIZIONI GENERALI

Mese	Giorno	
Gennaio	Epifania e 2° domenica	6 e 8
Febbraio	2° domenica	12
Marzo	2° domenica	11
Aprile	1° domenica	1
Maggio	2° domenica	13
Giugno	1° e 2° domenica	3 e 10
Luglio	2° domenica	8
Agosto	2° e 4° domenica	12 e 26
Settembre	2° domenica	9
Ottobre	2° e 4° domenica	14 e 28
Novembre	2° e 4° domenica	11 e 25
Dicembre	Domeniche e Immacolata Conc	2,8,9,16,23 e30

### DEROGHE PER AREE SPECIFICHE

**CENTRO STORICO**, come definito dal Regolamento Urbanistico: è data facoltà ai commercianti di esercitare l'attività di vendita al dettaglio nelle domeniche e festività dell'anno 2012, **con l'osservanza della chiusura nelle festività obbligatorie specificate al successivo punto 6.**

6) E' obbligatoria la chiusura nei seguenti giorni festivi: **1 gennaio, Pasqua ( 8 aprile), Lunedì dell'Angelo e Festa della Liberazione 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 25 e 26 Dicembre.**

7) Per la giornata del **31.12.2011** si invitano gli esercenti ad anticipare la chiusura del proprio esercizio alle ore 18.00 (a parziale deroga dell'orario prescelto).

8) Per tutti i **giovedì** del mese di **luglio 2012** (giorni **5, 12, 19 e 26**) è data facoltà agli esercizi di vendita al dettaglio del centro storico di rimanere aperti fino alle ore 24 nel rispetto delle 13 ore giornaliere.

Eventuali deroghe al periodo o alla zona potranno essere autorizzate solo se richieste con congruo anticipo.

9) Nella giornata dell' **8 settembre 2011**, qualora il **Corteggio Storico** si svolga in orario notturno, è consentito agli esercizi di vendita al dettaglio del centro storico di rimanere



aperti fino alle ore 24 nel rispetto delle 13 ore giornaliere.

10) NON SONO TENUTI ad osservare le disposizioni della presente ordinanza, **qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente in base al volume d'affari**, i seguenti esercizi menzionati nell'articolo 86 del Codice del Commercio:  
le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.

11) NON SONO TENUTI ad osservare le disposizioni della presente ordinanza i seguenti esercizi menzionati nell'articolo 86 del Codice del Commercio:

esercizi di vendita interni a campeggi, ai villaggi, ai complessi turistici ed alberghieri;  
esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; agli esercizi posti all'interno di stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.

12) Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza sarà punito, ai sensi dell'art. 102 della Legge Regionale 28/2005, con l'applicazione della sanzione amministrativa di legge.

**IL SINDACO**